



## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. Antonietta SCRIMA - Presidente -  
 Dott. Roberto SIMONE - Consigliere -  
 Dott. Marco DELL'UTRI - Consigliere -  
 Dott. Paolo PORRECA - Consigliere -  
 Dott. Stefano Giaime GUIZZI - Rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

sul ricorso 3093-2020 proposto da:

██████████ SAS ██████████ in persona del legale  
 rappresentante "pro tempore", con domicilio eletto in Roma, ██████████  
 ██████████ presso lo studio dell'Avv. ██████████  
 rappresentata e difesa dagli Avvocati ██████████  
 ██████████ con domiciliazione digitale *ex lege*;

- **ricorrente** -

### contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI, quale successore "ex  
*lege*" dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato-  
 AAMS, in persona del Direttore "pro tempore", domiciliata in via  
 dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che  
 la rappresenta e difende "ope legis", con domiciliazione digitale  
*ex lege*;

Oggetto

RESPONSABILITÀ
<b>CIVILE P.A.</b>
Apparecchi di intrattenimento ex art. 110 r.d. n. 773 del 1931 - Nulla osta alla distribuzione e messa in esercizio - Affidamento rivelatosi erroneo in ordine alla conformità a legge degli apparecchi - Dismissione degli stessi - Danno risarcibile - Quantificazione - Soggetto responsabile - Individuazione

**R.G.N. 3093/2020**

Cron.

Rep.

Ud. 20/12/2024

Adunanza camerale



**- controricorrente e ricorrente incidentale -**

**contro**

[REDACTED] SAS [REDACTED] in persona del legale rappresentante "pro tempore", con domicilio eletto in Roma, [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] con domiciliazione digitale *ex lege*;

**- controricorrente al ricorso incidentale -**

**e contro**

[REDACTED] S.P.A., in persona del legale rappresentante "pro tempore", con domicilio eletto in Roma, [REDACTED] presso lo studio dell'Avv. [REDACTED] rappresentata e difesa dagli Avvocati [REDACTED] con domiciliazione digitale *ex lege*;

**- controricorrente ad entrambi i ricorsi -**

**nonché contro**

MINISTERO DELL'ECONOMIA E FINANZE;

**- intimato -**

avverso la sentenza n. 6874/19 della Corte d'appello di Roma, pubblicata in data 12/11/2019; udita la relazione della causa svolta nell'adunanza camerale del 20/12/2024 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.

**FATTI DI CAUSA**

1. La società [REDACTED] S.a.s. [REDACTED] (d'ora in poi, [REDACTED] ricorre, sulla base di sei motivi, per la cassazione della sentenza n. 6874/19, del 12 novembre 2019, della Corte d'appello di Roma, che – respingendone il gravame esperito in via incidentale avverso la sentenza n. 18987/13, del 26 settembre 2013, del Tribunale di Roma, accogliendo parzialmente, invece, quello principale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (d'ora in poi, "Agenzia") – ha rideterminato nel minore importo di € 250.000,00 la condanna dell'Agenzia a



risarcire il danno cagionato a [REDACTED] in ragione della necessità, per questa, di dismettere apparecchi da gioco, pur inizialmente muniti dei prescritti nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio ex art. 39 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

2. Anche l'Agencia ricorre per cassazione avverso la medesima sentenza, sulla base di sette motivi, i quali andranno scrutinati preliminarmente, atteso che essi investono pure il tema dell'an della responsabilità e non – come invece l'impugnazione di [REDACTED] – solo quello del *quantum debeatur*.

3. Dalla lettura dei ricorsi i fatti oggetto di giudizio possono così ricostruirsi.

La società [REDACTED] ebbe a convenire in giudizio l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato (d'ora in poi, "AAMS"), e con essa il Ministero dell'Economia e della Finanze, perché ne fosse accertata la responsabilità civile e disposta la condanna al risarcimento dei danni, per avere l'AAMS certificato la conformità alle prescrizioni normative degli apparecchi di divertimento con schede [REDACTED] [REDACTED] nonché per aver rilasciato, in relazione ad essi, i prescritti nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio, ex art. 38 della legge n. 388 del 2000, apparecchi che l'attrice era stata, però, costretta a dismettere per fatto che addebitava alla stessa AAMS.

L'attrice domandava, inoltre, il risarcimento anche del danno all'immagine che assumeva di aver subito.

Deduceva, infatti, la società attrice di aver acquistato – negli anni 2005, 2006 e 2007 – n. 421 esemplari di tali apparecchi, regolarmente muniti di nulla osta. Affermava, altresì, che l'AAMS, con nota del 16 gennaio 2007, aveva comunicato l'avvenuta revoca – a seguito di perizia effettuata dalla società [REDACTED] S.p.a., *partner* tecnologico della predetta amministrazione – dei nulla



osta di distribuzione e di messa in esercizio degli apparecchi del tipo [REDACTED]. Modello [REDACTED] invitando i concessionari a provvedere alla loro dismissione entro dieci giorni, pena la confisca e distruzione degli stessi. Riferiva, inoltre, l'attrice che l'AAMS, con un'ulteriore informativa del 4 luglio 2007, aveva reso noto che la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia aveva invitato – con nota del precedente 15 giugno – tutti i gestori di apparecchi rientranti nella tipologia [REDACTED] [REDACTED] oltre che [REDACTED] alla loro dismissione. Iniziativa, questa assunta dal Pubblico Ministero veneziano, dopo che il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale lagunare aveva accolto la sua richiesta di sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. (per la cui esecuzione veniva delegata la Guardia di Finanza) di tutti gli apparecchi "de quibus", ovunque ubicati e da chiunque detenuti nel territorio nazionale, giacché "intrinsecamente funzionali al gioco di azzardo".

Per completezza espositiva, l'Agenzia ha pure evidenziato, nel proprio ricorso, che il procedimento penale, relativo alle ipotesi di reato di cui agli artt. 718, 480, 481 e 416 cod. pen., instaurato su iniziativa della Procura della Repubblica veneziana, ebbe a sfociare in un giudizio – nel quale l'AAMS si era costituita parte civile – conclusosi con sentenza del n. 106 del 12 dicembre 2012 del locale Tribunale. Tale pronuncia, se da un lato assolveva gli imputati (produttori di schede di gioco, produttori e gestori di apparecchi di divertimento e responsabili degli organismi di certificazione per l'omologazione di questi ultimi) dagli addebiti relativi ai contestati delitti di falso e associazione per delinquere, dichiarava, invece, la prescrizione del reato di esercizio di gioco d'azzardo. Ciò che determinava, pertanto, la confisca delle somme di denaro e degli apparecchi da gioco (schede e hardware), salvo i mobili che li contenevano, essi soltanto da restituire agli aventi diritto, se amovibili.



Nel costituirsi nel giudizio instaurato da [redacted] le predette amministrazioni statali eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, concludendo, comunque, per il rigetto della domanda. In tale prospettiva, esse evidenziavano che AAMS aveva emesso – il 22 dicembre 2006 – un provvedimento di revoca del certificato di conformità rilasciato, al produttore/importatore che lo aveva richiesto, esclusivamente per il modello di apparecchio [redacted] denominato [redacted] provvedimento, peraltro, ritenuto legittimo dal TAR del Lazio, con sentenza n. 7394 del 2007.

Le convenute, preliminarmente, chiedevano – e ottenevano – di essere autorizzate a chiamare in causa la società [redacted] S.c.a.r.l, (oggi [redacted] S.p.a.), ovvero l'organismo che aveva certificato la conformità al modello legale degli apparecchi in questione. Tale società, infatti, sarebbe stata, a loro dire, il vero contraddittore della società [redacted] e ciò in quanto – ai sensi dell'art. 4 di apposita Convenzione conclusa con AAMS – si era impegnata a "garantire e tenere indenne" la stessa "da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all'attività svolta dallo stesso Organismo, in forza della presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica".

Il giudice di prime cure accoglieva la domanda risarcitoria, salvo che per il profilo del danno all'immagine, avendo esso ritenuto – nel recepire, sul punto, le conclusioni dell'espletata consulenza tecnica d'ufficio – la conformità a legge degli apparecchi oggetto di causa, diversamente da quanto affermato nella perizia di [redacted] sulla scorta della quale l'AAMS aveva, invece, invitato gli operatori di settore al ritiro dei predetti apparecchi. Escludeva, inoltre, l'adito Tribunale che del danno cagionato all'attrice potesse rispondere la società [redacted] atteso che, per un verso, il giudizio svolto dall'organismo certificatore



era stato, poi, trasfuso nella deliberazione amministrativa di AAMS e che, per altro verso, il ritiro degli apparecchi era stato disposto sulla scorta della perizia di [REDACTED] non della valutazione di [REDACTED]. In merito, infine, alla quantificazione del pregiudizio subito da [REDACTED] esclusa la sussistenza di prova del danno all'immagine, il giudice di prime cure identificava il danno emergente, conseguente alla dismissione degli apparecchi, nel mancato ammortamento degli stessi per il periodo intercorrente tra giugno 2007 al 15 dicembre 2009 (data trascorsa la quale sarebbe dovuta avvenire, in ogni caso, la loro dismissione), determinandolo in € 365.300,90, mentre il lucro cessante veniva ravvisato nell'interruzione dei rapporti commerciali, con ventiquattro esercizi, per gli anni 2008 e 2009, stimandolo in € 220.543,30 per ciascuna annualità.

Esperito gravame dall'Agencia, nonché – in via incidentale – da [REDACTED] (per lamentare il mancato ristoro del danno all'immagine), il giudice d'appello accoglieva parzialmente il primo e rigettava, invece, il secondo. Il giudice di seconde cure, infatti, per un verso escludeva essere stata data prova della sussistenza del lucro cessante, per altro verso rideterminava l'importo del danno emergente, fissandolo in € 250.000,00. Esito, quest'ultimo, al quale perveniva sul rilievo che gli apparecchi sarebbero stati, comunque, dismessi prima del 15 dicembre 2009 (data entro la quale, per legge, sarebbe dovuta avvenire la dismissione ed assunta a riferimento dal primo giudice per la quantificazione del danno emergente), e ciò in ragione della loro rapida obsolescenza, a causa della notoria variabilità delle preferenze dei giocatori per i giochi nuovi.

4. Ciascuna delle ricorrenti ha resistito all'avversaria impugnazione, con controricorso, chiedendone la declaratoria di inammissibilità o comunque il rigetto.



5. Anche la società [REDACTED] con un unico controricorso, ha resistito ad entrambe le impugnazioni.

6. È rimasto solo intimato, in relazione ad entrambi i ricorsi, il Ministero dell'Economia e delle Finanze.

7. La trattazione dei ricorsi è stata fissata ai sensi dell'art. 380-*bis*.1 cod. proc. civ.

8. La ricorrente [REDACTED] e la controricorrente [REDACTED] hanno depositato, ciascuna, memoria.

### **RAGIONI DELLA DECISIONE**

9. Come evidenziato in premessa, deve preliminarmente scrutinarsi il ricorso dell'Agenzia, sebbene proposto in via successiva, e dunque da intendersi come incidentale (cfr., tra le altre, Cass. Sez. 3, ord. 23 novembre 2021, n. 36057, Rv. 663183-01), giacché esso investe pure il tema – pregiudiziale – della responsabilità della stessa, sicché il suo accoglimento travolgerebbe anche la statuizione della Corte territoriale sull'entità del risarcimento.

Tanto, dunque, giustifica la disamina prioritaria del ricorso dell'Agenzia, sebbene – come detto – da qualificarsi come incidentale (Cass. Sez. 1, sent. 31 ottobre 2014, n. 23271, Rv. 633364-01).

9.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 189, 196 e 281-*quinquies* cod. proc. civ., oltre a violazione degli artt. 24 e 111 Cost.

Si duole l'Agenzia del rigetto, da parte della Corte territoriale, del primo motivo del proposto gravame, con il quale essa aveva denunciato la violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio, ad opera del primo giudice, sotto un duplice profilo.

L'Agenzia, infatti, aveva lamentato, in primo luogo, di essere stata privata della possibilità di precisare le conclusioni, atteso



che il giudice – rilevata la mancata presenza del CTU, convocato per rendere chiarimenti – aveva direttamente (e, si assume, immotivatamente) trattenuto la causa in decisione. In secondo luogo, l'Agencia aveva censurato la mancata riconvocazione dell'ausiliario, quantunque da essa richiesta con la conclusionale.

Orbene, nel rigettare tale motivo d'appello, la Corte romana si sarebbe pedissequamente uniformata alla decisione del primo giudice, trascurando la richiesta di rinnovo della CTU, comunque formulata dall'appellante principale.

Ribadisce nella presente sede la ricorrente che la decisione del primo giudice di trattenere la causa in decisione, senza neppure dare atto della mancata comparizione del CTU, avrebbe costituito una decisione "a sorpresa", nonché immotivata, ciò che impedirebbe di ravvisare la fattispecie della revoca implicita del provvedimento di convocazione dell'ausiliario.

9.1.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

Il primo di tali esiti, infatti, va affermato quanto alla censura – che, per vero, neppure si comprende se sia stata riproposta in questa sede – relativa alla mancata precisazione delle conclusioni. Deve qui ribadirsi il principio – peraltro, espressamente richiamato dalla sentenza impugnata – secondo cui l'art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice che comportino la nullità della sentenza o del procedimento, non tutela l'interesse all'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza del denunciato "error in procedendo", sicché, "ove il giudice non abbia invitato le parti alla precisazione delle conclusioni, la denuncia del mancato invito non può comportare la cassazione della sentenza impugnata qualora il ricorrente non deduca che il rinvio della causa per la discussione gli abbia impedito di



modificare le conclusioni originarie, di proporre un'eccezione di merito o di rito, ovvero infine di articolare ulteriori mezzi di prova" (cfr. Cass. Sez. 6-1, ord. 9 novembre 2016, n. 17905, Rv. 641403-01; Cass. Sez. 1, sent. 30 giugno 1997, n. 5837, Rv. 505581-01). Invero, nel caso di specie, è la stessa Agenzia ad affermare – a pag. 21 del proprio ricorso – di aver comunque interloquito, con la redazione della comparsa conclusionale, sulla "necessità di quell'attività" fatta mancare dal giudice di prime cure (vale a dire, la riconvocazione del CTU), così riconoscendo non esservi stato alcun concreto pregiudizio dall'omissione dell'adempimento consistente nella precisazione delle conclusioni.

Né, d'altra parte, il motivo in esame potrebbe trovare accoglimento in relazione alla censura con cui si qualifica "a sorpresa" la decisione del Tribunale di trattenere la causa in decisione, senza neppure dare atto della mancata comparizione del CTU, dovendo escludersi – secondo l'odierna ricorrente – che il silenzio serbato, nella decisione del primo giudice, sulla richiesta di riconvocazione dell'ausiliario non comparso valga come revoca implicita dell'ordinanza istruttoria che disponeva tale adempimento. Osserva, al riguardo, questo Collegio che rientra nel potere discrezionale del giudice di merito "accogliere o rigettare l'istanza di riconvocazione del consulente d'ufficio per chiarimenti o per un supplemento di consulenza, senza che l'eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità deducendo la carenza di motivazione espressa al riguardo, quando dal complesso delle ragioni svolte in sentenza, in base ad elementi di convincimento tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e valutate con un giudizio immune da vizi logici e giuridici, risulti l'irrilevanza o la superfluità dell'indagine richiesta, non sussistendo la necessità, ai fini della completezza della motivazione, che il giudice dia conto delle contrarie motivazioni dei consulenti di fiducia che, anche se non



espressamente confutate, si hanno per disattese perché incompatibili con le argomentazioni poste a base della motivazione” (Cass. Sez. 2, ord. 20 agosto 2019, n. 21525, Rv. 655207-01).

9.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., omessa pronuncia sui motivi di appello, nullità della sentenza per assenza di motivazione e violazione degli artt. 132 cod. proc. civ. e 111 Cost.

Con il secondo motivo di gravame, l’odierna ricorrente (e già appellante) aveva censurato la sentenza del primo giudice per aver accolto la domanda di [REDACTED] “travisando i fatti e con una motivazione insufficiente e contraddittoria”.

In particolare, si assumeva che il Tribunale di Roma avrebbe dovuto rilevare le seguenti circostanze:

- che l’AAMS non ha ordinato il ritiro di tutte e tre le tipologie di apparecchi sulla base della perizia [REDACTED] ma di un solo esemplare rientrante in una delle tre tipologie (precisamente, quella denominata [REDACTED] ovvero il modello [REDACTED] mod. [REDACTED]

- che l’indagine penale della Procura veneziana non era scaturita dalla perizia [REDACTED]

- che l’ordine di ritiro degli apparecchi è stato disposto dall’autorità giudiziaria penale e non dall’amministrazione;

- che non emergevano in atti elementi probatori tali da far ritenere tale perizia errata o inattendibile.

Orbene, la Corte territoriale – assume la ricorrente – “pare aver omesso di pronunciarsi sul motivo”, ovvero, qualora voglia ritenersi che “una pronuncia sul motivo di gravame sia stata comunque emessa”, essa risulterebbe “viziata per l’assenza di motivazione”.

9.2.1. Il motivo è inammissibile.



Deve, infatti, darsi seguito al principio secondo cui risulta "contraddittoria" la denuncia, nel medesimo motivo di ricorso, "dei due distinti vizi di omessa pronuncia e di omessa motivazione", atteso che l'uno "implica la completa omissione del provvedimento indispensabile per la soluzione del caso concreto e si traduce in una violazione dell'art. 112 cod. proc. civ.", mentre l'altro "presuppone l'esame della questione oggetto di doglianza da parte del giudice di merito, seppure se ne lamenti la soluzione in modo giuridicamente non corretto ovvero senza adeguata giustificazione" (Cass. Sez. 5, ord. 5 marzo 2021, n. 6150, Rv. 660696-01).

9.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 81 cod. proc. civ., degli artt. 1228 e 2049 cod. civ., oltre che dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000.

Si censura la sentenza impugnata nella parte in cui – nel decidere sul terzo motivo di gravame dell'Agenzia, con cui veniva reiterata l'eccezione secondo cui l'unico soggetto legittimato passivo sarebbe da identificare nell'organismo di certificazione, società ██████ – ha rigettato l'eccezione suddetta.

Ribadisce, al riguardo, la ricorrente l'erroneità di tale decisione, essendo il nulla osta alla commercializzazione del dispositivo, adottato da AAMS, un atto meramente ricognitivo e, dunque, "dovuto" sulla base di quanto, in precedenza, certificato da ██████

Né, d'altra parte, la responsabilità di AAMS può affermarsi sul presupposto che ██████ avrebbe agito come suo ausiliario, atteso che essa ha operato fuori della sfera di controllo dell'amministrazione, assumendo in proprio – in virtù di una concessione di servizi – la responsabilità per danni causati a terzi. D'altra parte, anche la convenzione intervenuta tra AAMS e ██████ della quale la sentenza impugnata ha erratamente



escluso la natura di concessione di servizi, prevede – al già ricordato art. 4 – che la seconda assuma, appunto, i rischi connessi alla realizzazione e gestione del servizio, traendo la sua remunerazione dall'utilizzatore. Tale clausola, dunque, esclude la responsabilità di AAMS per i danni arrecati a terzi.

Né, infine, potrebbe configurarsi una corresponsabilità di AAMS ai sensi dell'art. 2043 cod. civ. per "*culpa in eligendo*", visto che l'organo certificatore è risultato in possesso di tutti i requisiti previsti dal decreto interdirettoriale del 4 dicembre 2003 (adottato d'intesa dal Direttore Generale dell'AAMS e dal Capo della Polizia) in materia di regole per la verifica tecnica degli apparecchi e congegni da divertimento e intrattenimento.

#### 9.3.1. Il motivo non è fondato.

Nello scrutinarlo, questa Corte reputa di dover ribadire quanto già affermato all'esito di analogo giudizio, intentato da altri operatori del settore degli apparecchi di intrattenimento ex art. 110 regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sempre in relazione alla vicenda della loro dismissione forzosa, conseguente all'indagine avviata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Venezia.

Invero, premessa la qualificazione della convenzione intervenuta tra AAMS e la società ██████ in termini di concessione di servizi (qualificazione, peraltro, non negata dalla sentenza impugnata, diversamente da quanto si assume nel motivo di ricorso in esame), questa Corte ha precisato che oggetto di detta concessione è "la certificazione della conformità a legge degli apparecchi e congegni di intrattenimento e divertimento, o meglio, dei loro modelli prototipali" (cfr. il § 8.1.2.1. di Cass. Sez. 3, ord. 11 aprile 2024, n. 9818, Rv. 670709-01). Ciò premesso, si è, nel contempo, evidenziato che il titolo di responsabilità fatto valere nei confronti dell'Agenzia è stato individuato – in quel giudizio, come pure in quello presente – principalmente, anche se



non in via esclusiva, “nell’affidamento, poi rivelatosi falso, generato dall’emissione, da parte della stessa, del nulla osta rilasciato ai produttori e agli importatori degli apparecchi e congegni suddetti; provvedimento, a propria volta, fondato su quella certificazione” emessa da [REDACTED] Sicché, in tale prospettiva, “decisivo resta stabilire la portata – nei rapporti interni tra l’Agenzia e gli Organismi di certificazione – della previsione di cui all’art. 6.2. della convenzione tra essi intercorsa (nella specie, tra AAMS e la società [REDACTED] S.c.a.r.l.), a mente della quale «AAMS è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’Organismo in esecuzione della Convenzione, pur se accertata giudizialmente»” (così, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 9818 del 2024, *cit.*).

Si è, pertanto, affermato che “proprio il riferimento ad un’eventuale responsabilità dell’Agenzia – «comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall’Organismo in esecuzione della Convenzione» – che sia «accertata giudizialmente», postula che la garanzia di cui essa gode non sia quella sottrarsi alla responsabilità, chiamando a rispondere in sua vece l’organismo suddetto, ma di esserne «sollevata» dalle conseguenze «verso terzi»; in particolare, l’oggetto di tale garanzia è definito dall’art. 4 lett. d) della Convenzione, ovvero “tenere indenne AAMS”, oggi l’Agenzia, “da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all’attività svolta dallo stesso Organismo, in forza della presente Convenzione, ivi inclusa espressamente quella di verifica” (cfr., del pari, Cass. Sez. 3, ord. n. 9818 del 2024, *cit.*).

In altri termini, si è ritenuto, con affermazione da ribadire anche in questa sede, che l’iniziativa esperibile verso [REDACTED] – e in concreto assunta dall’Agenzia, in quel giudizio non meno che in quello presente – sia da ricondurre alla previsione di cui all’art.



106 cod. proc. civ., ovvero della chiamata in garanzia (che è quanto, del resto, l'Agencia sostiene, come si dirà, nel proporre il suo settimo motivo di ricorso), ma non certo per "pretendere di individuarla come l'effettivo responsabile, operando nei suoi confronti la c.d. «*laudatio auctoris*»" (si veda, nuovamente, Cass. Sez. 3, ord. n. 9818 del 2024, *cit.*), e dunque per escludere la propria legittimazione passiva, o meglio la propria titolarità dal lato passivo del rapporto dedotto in giudizio.

D'altra parte, e conclusivamente sul punto, si deve pure qui rimarcare come l'odierna ricorrente incidentale si soffermi lungamente – nel proprio atto di impugnazione – sempre e solo sul punto dell'art. 6.2. della più volte citata convenzione, a mente della quale, come detto, "AAMS è sollevata da ogni eventuale responsabilità civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'Organismo in esecuzione della Convenzione, pur se accertata giudizialmente". Trascura, invece, l'Agencia di evidenziare il contenuto del precedente punto 1., del quale è possibile – per questa Corte – prendere visione, in virtù del richiamo operato dalla parte controricorrente [REDACTED] all'intero testo dell'art. 6 della Convenzione (dalla stessa prodotta come allegato n. 6 al proprio controricorso), e ciò perché il presente motivo di ricorso denuncia anche la violazione dell'art. 81 cod. proc. e, dunque, un "error in procedendo", in ordine al quale questa Corte, quale giudice del "fatto processuale", è abilitata alla consultazione degli atti del fascicolo di merito.

Orbene, come questa Corte ha già avuto modo di evidenziare, "il testo del punto 1. del più volte richiamato art. 6 stabilisce che «l'Organismo, nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione, è tenuto al risarcimento dei danni eventualmente causati ad AAMS per l'ammontare che sarà ritenuto congruo a seguito di apposita istruttoria effettuata dai competenti uffici di AAMS, in contraddittorio con l'Organismo



stesso, ovvero determinato all'esito di un giudizio promosso dal produttore od importatore o comunque dal titolare del bene verificato nei confronti di AAMS medesima»", ciò che pertanto "conferma la conclusione già rassegnata circa il fatto che quella dell'organismo di certificazione è solo un'obbligazione di garanzia, sicché a rispondere dei danni, verso terzi, conseguenti all'attività da esso svolta è, in prima battuta, proprio l'AAMS (oggi, l'Agenzia), la quale può sollevarsi dalle conseguenze risarcitorie agendo, appunto, in manleva verso il medesimo" (cfr., ancora una volta, Cass. Sez. 3, ord. n. 9818 del 2024, *cit.*).

Risulta, pertanto, infondato l'assunto dell'Agenzia secondo cui la legittimazione passiva (o meglio, la titolarità dal lato passivo della pretesa risarcitoria azionata da [REDACTED] dovrebbe ravvisarsi in capo alla società [REDACTED]

9.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per assenza di motivazione, violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost, nonché, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e mancata valutazione di documenti decisivi, e infine, ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ., violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1218 e 2043 cod. civ. e dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000.

Si censura la sentenza impugnata per aver ravvisato l'esistenza del nesso causale tra la condotta dell'AAMS e il danno lamentato da [REDACTED] sul presupposto – tratto dall'espletata CTU – che gli apparecchi dismessi dall'attrice dovessero ritenersi conformi alle prescrizioni di legge. Su tali basi, dunque, essa ha dato rilievo, a monte, al provvedimento di revoca del certificato di conformità dell'apparecchio [REDACTED] nonché al successivo invito a tutti i gestori a ritirare simili apparecchi.



La sentenza impugnata, sul punto, sarebbe viziata da motivazione apparente e, comunque, per l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, nonché per la mancata valutazione di documenti decisivi.

Per un verso, infatti, la sentenza non avrebbe "affatto considerato" che "il provvedimento di revoca del certificato di conformità" è stato "adottato esclusivamente per il modello di apparecchio [REDACTED] Mod. [REDACTED], e non per altri, sicché la Corte territoriale avrebbe "completamente travisato il contenuto e il significato del predetto provvedimento di revoca".

Essa, inoltre, avrebbe "tralasciato l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio anch'esso posto a fondamento del motivo d'appello", e cioè che "la dismissione degli apparecchi di gioco è stata determinata esclusivamente da un provvedimento giudiziario emesso in un procedimento penale, cui controparte ha inteso per prima ottemperare". Orbene, mancando di valutare tale circostanza, la Corte capitolina avrebbe "travisato la reale portata" della nota del 4 luglio 2007, "con cui l'Amministrazione aveva esclusivamente informato la platea degli operatori interessati dall'invito, a loro rivolto dalla Procura della Repubblica veneziana, a procedere all'immediato ritiro di tutti gli apparecchi oggetto del sequestro penale".

Di qui, dunque, il vizio della sentenza, se è vero che il sindacato di omesso esame si estende ai profili relativo al governo del diritto alla prova circa il fatto storico medesimo, per cui il vizio ricorre quando, da un lato, venga addossato a una parte un onere probatorio – nella specie, quello di dimostrare che "la dismissione degli apparecchi è stata determinata da un'autonoma scelta dell'attrice non indotta da alcun provvedimento dell'Agenzia" – e, d'altro, "venga preclusa alla parte stessa la possibilità di assolvervi sulla base di motivazioni apparenti".



Infine, precisa la ricorrente, deve escludersi nella specie la ricorrenza della preclusione di cui all'art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., che presuppone che le due decisioni di merito siano state adottate per le stesse ragioni, non operando, quindi, qualora un'informazione probatoria sia del tutto mancata o sia contraddetta da uno specifico atto processuale.

Si censura, poi, la sentenza impugnata per aver male interpretato l'art. 38 della legge n. 388 del 2000.

Difatti, la Corte territoriale ha mancato di rilevare che con il certificato di conformità l'Amministrazione (o meglio, per essa, l'organismo di certificazione) non rilascia affatto – osserva la ricorrente – “una dichiarazione di «legittimità» ma soltanto «di conformità» di un prodotto alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente”, che, in quanto tale, “si rivolge direttamente al produttore e solo indirettamente agli altri soggetti interessati”, i quali, pertanto, “non hanno titolo alcuno per fondare alcun ragionevole affidamento”.

In conclusione, si evidenzia che l'AAMS – oggi l'Agenzia – risulta esclusivamente tenuta, a norma dell'art. 38, comma 3, della legge n. 388 del 2000, ad attestare l'esito positivo della verifica tecnica demandata a terzi, sicché non è essa a certificare la regolarità degli apparecchi, la quale risulta, piuttosto, autocertificata dagli stessi produttori (ai sensi del comma 4 del già citato art. 38 della legge suddetta) sulla base della conformità del modello prototipale previamente sottoposto alla verifica tecnica condotta dall'Organismo certificatore. È, dunque, solo all'esito di tale procedimento che viene emesso il nulla osta alla distribuzione, il quale è pertanto rilasciato sulla base della suddetta autocertificazione del produttore, senza alcun intervento, al riguardo, dell'Amministrazione, il cui operato, quindi, è inidoneo a ingenerare alcun tipo di affidamento.



9.4.1. Il motivo – che affastella, lungo le oltre dieci pagine in cui si articola, profili di doglianza tutt'affatto eterogenei, rendendo oltremodo difficile l'enucleazione di autonome censure, suscettibile di porlo a riparo da un'altrimenti inevitabile declaratoria di complessiva inammissibilità, per difetto di chiarezza (cfr. Cass. Sez. 3, ord. 17 marzo 2017, n. 7009, Rv. 643681-01; Cass. Sez. 2, sent. 23 ottobre 2018, n. 26790, Rv. 651379-01; Cass. Sez. 1, sent. 9 dicembre 2021, n. 39169, Rv. 663425-02) – è in parte inammissibile e in parte non fondato.

"*Prima facie*" inammissibile è la censura di difetto di motivazione, basata com'è sull'assunto che la sentenza non avrebbe "affatto considerato" che "il provvedimento di revoca del certificato di conformità" è stato "adottato esclusivamente per il modello di apparecchio [REDACTED] Mod. [REDACTED], e non per altri, sicché la Corte territoriale avrebbe "completamente travisato il contenuto e il significato del predetto provvedimento di revoca"; analogamente è a dirsi per la doglianza secondo cui il vizio motivazionale deriverebbe dall'aver la Corte territoriale "tralasciato l'esame circa un fatto decisivo per il giudizio anch'esso posto a fondamento del motivo d'appello", e cioè che "la dismissione degli apparecchi di gioco è stata determinata esclusivamente da un provvedimento giudiziario emesso in un procedimento penale, cui controparte ha inteso per prima ottemperare". Invero, al riguardo deve ribadirsi che – dopo la modifica apportata all'art. 360 cod. proc. civ. dall'art. 54, comma 1, lett. b), del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134 (applicabile "*ratione temporis*" al presente giudizio) – il vizio di motivazione non può essere denunciato mercé una rilettura del materiale probatorio, occorrendo, invece, che esso "emerga immediatamente e direttamente dal testo della sentenza impugnata" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. 7 aprile 2014, n. 8053, Rv.



629830-01), vale a dire “prescindendo dal confronto con le risultanze processuali” (così, tra le molte, Cass. Sez. 1, ord. 20 giugno 2018, n. 20955, non massimata, nonché Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), avendo tale vizio, ormai, carattere solo “testuale” (come ha rammentato, da ultimo, Cass. Sez. Un., sent. 5 marzo 2024, n. 5792, al § 10.9.).

Inammissibile è pure la censura di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, giacché preclusa ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., norma anch’essa applicabile “*ratione temporis*” al presente giudizio.

Difatti, avendo l’odierna ricorrente gravato una sentenza resa in prime cure in data 26 settembre 2013, l’atto di appello risulta, per definizione, proposto con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione posteriormente all’11 settembre 2012, ciò che determina l’applicazione dell’art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ. (cfr. Cass. Sez. 5, sent. 18 settembre 2014, n. 26860, Rv. 633817-01; in senso conforme, Cass. Sez. 6-Lav., ord. 9 dicembre 2015, n. 24909, Rv. 638185-01, nonché Cass. Sez. 6-5, ord. 11 maggio 2018, n. 11439, Rv. 648075-01). Norma, questa, che preclude, in un caso – qual è quello presente, in relazione all’affermazione della responsabilità dell’Agenzia – di cd. “doppia conforme di merito”, la proposizione di motivi di ricorso per cassazione formulati ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., salvo che la parte ricorrente non soddisfi l’onere, ciò che nella specie non risulta invece avvenuto, “di indicare le ragioni di fatto poste a base, rispettivamente, della decisione di primo grado e della sentenza di rigetto dell’appello, dimostrando che esse sono tra loro diverse” (Cass. Sez. 1, sent. 22 dicembre 2016, n. 26774, Rv. 643244-03; Cass. Sez. Lav., sent. 6 agosto 2019, n. 20994, Rv. 654646-01; Cass. Sez. 3, ord. 28 febbraio 2023, n. 5947, Rv. 667202-01). Indicazione, peraltro, che deve evidenziare l’esistenza di differenze sostanziali, dato che



l'ipotesi di "doppia conforme" ricorre "non solo quando la decisione di secondo grado è interamente corrispondente a quella di primo grado, ma anche quando le due statuizioni siano fondate sul medesimo iter logico-argomentativo in relazione ai fatti principali oggetto della causa, non ostandovi che il giudice di appello abbia aggiunto argomenti ulteriori per rafforzare o precisare la statuizione già assunta dal primo giudice" (Cass. Sez. 6-2, ord. 9 marzo 2022, n. 7724, Rv. 664193-01).

D'altra parte, all'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 348-ter cod. proc. civ. non osta l'abrogazione di detto articolo ad opera dell'art. 3, comma 26, lett. e), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, avendo essa effetto solo dal 28 febbraio 2023 e con applicazione unicamente ai procedimenti già pendenti in questa data, tale non essendo il caso del giudizio in esame, atteso che la notificazione del ricorso principale – evenienza idonea a determinare la pendenza del giudizio – risale al 9 gennaio 2020.

Né, per concludere sul punto, al fine di neutralizzare la preclusione di cui al suddetto art. 348-ter, ultimo comma, cod. proc. civ., vale invocare – come, vanamente, ha fatto l'Agenzia – il principio secondo cui essa non opererebbe qualora la valutazione di un'informazione probatoria sia del tutto mancata o sia contraddetta da uno specifico atto processuale. Tale principio, per vero affermato da Cass. Sez. 6-5, ord. 5 novembre 2018, n. 28174, richiamata in ricorso, oltre a presentarsi del tutto isolato (cfr., in senso contrario, Cass. Sez. Lav., sent. 3 novembre 2020, n. 24395, Rv. 659540-01; Cass. Sez. 6-3, ord. 17 maggio 2022, n. 15777, Rv. 665052-01; Cass. Sez. 3, sent. 21 dicembre 2022, n. 37382, Rv. 666679-04), concerne il caso non dell'omessa valutazione di elementi probatori, bensì del vero e proprio "travisamento della prova", la cui sostanziale estraneità alla tassonomia di cui all'art. 360 cod. proc. civ. è stata affermata da



questa Corte nella sua massima sede nomofilattica (il riferimento è alla già citata Cass. Sez. Un., sent. n. 5792 del 2024, *cit.*).

Non fondata, infine, è la censura di violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1218 e 2043 cod. civ. e dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000.

Essa, come si è detto, si basa sul rilievo che l'Amministrazione non adotta "una dichiarazione di «legittimità» ma soltanto «di conformità» di un prodotto alle caratteristiche tecniche previste dalla normativa vigente", che, in quanto tale, "si rivolge direttamente al produttore e solo indirettamente agli altri soggetti interessati", i quali, pertanto, "non hanno titolo alcuno per fondare alcun ragionevole affidamento", giacché non è l'Amministrazione a certificare la regolarità degli apparecchi, la quale risulta, piuttosto, autocertificata dagli stessi produttori (ai sensi del comma 4 dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000) sulla base della conformità del modello prototipale previamente sottoposto alla verifica tecnica condotta dall'Organismo certificatore.

La doglianza, però, non coglie nel segno, giacché la condotta addebitata ad AAMS, quale causa del pregiudizio lamentato da [REDACTED] consiste – secondo quanto affermato dalla sentenza impugnata – nell'aver "in un primo momento emesso la certificazione di conformità di determinati apparecchi di gioco" ed averla "poi successivamente revocata" senza ragione alcuna, avendo la CTU espletata in giudizio "accertato la regolarità degli apparecchi *de quibus*", sicché "la scelta della P.A. non appare supportata da ragioni di legalità". In ciò, dunque, si è sostanziata la lesione dell'affidamento degli operatori di settore, tra i quali [REDACTED] non potendo darsi rilievo, in senso contrario, alla circostanza per cui – ai sensi del comma 3 dell'art. 38 della legge n. 388 del 2000 – la verifica tecnica della conformità degli apparecchi di intrattenimento alle prescrizioni stabilite dall'art.



110, commi 6 e 7, del r.d. n. 773 del 1931 avviene sulla base di un esemplare presentato dai produttori o dagli importatori, tenuti a garantirne la rispondenza al prototipo. Tale preliminare adempimento da parte di costoro non sta certo a significare che siano essi a certificare la regolarità degli apparecchi, la quale risulta, piuttosto, una specifica competenza dell'Amministrazione, oltretutto prodromica all'emissione di un successivo provvedimento – comma 4 del medesimo art. 38 della legge n. 388 del 2000 – di distribuzione e messa in esercizio, la cui mancanza, va qui rammentato per inciso, espone non solo l'installatore, ma anche il possessore dei locali in cui tali apparecchi siano stati installati, a responsabilità, in solido, per le somme dovute a titolo di prelievo erariale unico, interessi e sanzioni amministrative, ai sensi del comma 2 dell'art. 39-*quater* del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 del 2003, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, come inserito dall'art. 1, comma 84, della legge 27 dicembre, n. 296, in vigore dal 1° gennaio 2007 (cfr. Cass. Sez. 5, ord. 31 maggio 2019, n. 14962, Rv. 654010-01).

Risulta, pertanto, destituita di fondamento la pretesa, dell'Agenzia ricorrente di "dequotare" l'attività di verifica tecnica e successiva certificazione, con tutte le ulteriori conseguenze da essa derivanti, quasi ad una mera presa d'atto di quanto attestato dagli stessi produttori o importatori, inidonea, in quanto tale, a suscitare affidamenti in merito alla conformità degli apparecchi alle prescrizioni stabilite dall'art. 110, commi 6 e 7, TULPS.

9.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043 e 1218 cod. civ. e 97 Cost.

Si censura la sentenza impugnata là dove ha respinto il quinto motivo d'appello, con il quale era stato lamentato che la



decisione del Tribunale aveva erroneamente riconosciuto il carattere colposo della condotta dell'Amministrazione.

In particolare, l'allora appellante aveva sostenuto l'assenza di ogni profilo di colpa di AAMS, e ciò sia nel caso in cui si fosse accertata la conformità a legge degli apparecchi, sia nel caso contrario.

Si era, infatti, sottolineato che l'illiceità degli apparecchi con scheda di gioco [REDACTED] secondo l'ipotesi formulata dalla Procura veneziana, consisteva nel fatto che gli stessi erogavano vincite di valore ben superiore a quello fissato dall'art. 110 TULPS e in modo predeterminabile, in particolar modo attraverso l'attivazione del bonus [REDACTED] [REDACTED] ciò che aveva già determinato l'Amministrazione ad adottare il provvedimento di revoca del certificato di conformità dell'esemplare di modello denominato [REDACTED] [REDACTED] all'esito di accertamenti compiuti da [REDACTED] provvedimento la cui legittimità è risultata, però, confermata dalla sentenza n. 7394/2007, pronunciata dal TAR del Lazio.

Rilevava, inoltre, l'allora appellante che, in relazione agli apparecchi con scheda di gioco [REDACTED] (diversi dal modello [REDACTED] dai moduli con i quali l'Organismo di certificazione [REDACTED] ha comunicato gli esiti positivi della verifica di conformità non era possibile evincere seri elementi di dubbio sulla loro veridicità, tali da giustificare o una richiesta di chiarimenti o di ripetizione della verifica tecnica.

Si sottolineava, infine, come l'illegittimità degli atti amministrativi costituisca condizione necessaria ma non sufficiente per ottenere il risarcimento del danno dalla P.A., occorrendo la sussistenza della colpa (o del dolo) nel contegno della stessa.

Nella specie, nessun profilo di colpa sarebbe rinvenibile in relazione al suddetto provvedimento di revoca del certificato di



conformità rilasciato per il modello denominato [REDACTED] [REDACTED] essendone stata accertata – dal giudice amministrativo – la legittimità, risultando esso, inoltre, doveroso, a fronte della non conformità a legge di detto modello.

Né, d'altra parte, potrebbe ravvisarsi alcun profilo di colpa in relazione alla nota del 4 luglio 2007, con cui si rivolgeva l'invito agli operatori di settore a procedere al ritiro degli apparecchi oggetto del sequestro penale disposto dal G.i.p. del Tribunale di Venezia, trattandosi di iniziativa doverosa, potendo, semmai, l'inerzia della P.A. essere foriera di una possibile omissione colposa.

Né, infine, la colpa di AAMS potrebbe ravvisarsi nell'emissione di certificati di conformità per apparecchi, in realtà, non conformi a legge, poiché l'adozione di detti provvedimenti poggiava su verifiche tecniche poste in essere dalla [REDACTED] che nel momento in cui furono espletate non lasciavano intravedere margini di dubbio, dubbio, peraltro, che neppure gli esiti – a distanza di alcuni anni – del processo penale intentato dalla Procura veneziana hanno permesso di dissipare, visto che alla dichiarazione di estinzione del reato per prescrizione ha fatto seguito, comunque, un provvedimento di confisca.

Orbene, a fronte di tali rilievi, il giudice d'appello, pur ribadendo che deve ritenersi superata la tesi della responsabilità "in re ipsa" della P.A., ricavabile dalla stessa illegittimità del provvedimento, ha comunque ravvisato la colpa di AAMS. Esito al quale è pervenuto sul rilievo che "l'onere del privato danneggiato risulta fortemente alleggerito, in virtù di determinati indici, che possono emergere e dai quali si ricava la colpa della P.A.", in particolare ritenendo che AAMS abbia posto in essere una "attività amministrativa non adeguatamente ponderata", per non aver proceduto a "una verifica più diligente, stante il potere di certificazione riconosciuto *ex lege* a tale amministrazione e la



qualità che essa riveste, prima di provvedere alla revoca della conformità, dell'effettiva irregolarità di tali apparecchi alla normativa in vigore", apparecchi, poi, ritenuti "conformi a normativa dal CTU".

Tale decisione, secondo la ricorrente, "appare censurabile nella parte in cui la Corte di merito sembra adombrare l'esistenza di una responsabilità «speciale» della p.a., asserendo che, quando si tratti di accertarla, «l'onere a carico del danneggiato risulta fortemente alleggerito, in virtù di determinati indici, che possono emergere e dai quali si ricava la colpa della P.A.»", così disattendendo il principio secondo cui, in caso di responsabilità civile della pubblica amministrazione, l'ingiustizia del danno non può considerarsi "*in re ipsa*" quale conseguenza dell'illegittimo esercizio della funzione amministrativa. E ciò oltretutto, come detto, perché l'unico provvedimento emanato dall'AAMS – quello di revoca del 22 dicembre 2006 – è stato ritenuto legittimo dal giudice amministrativo, Né, d'altra parte, la colpa di AAMS potrebbe individuarsi in relazione alla nota del 4 luglio 2007, con cui gli operatori di settore sono stati informati dell'invito rivolto dalla Procura veneziana all'immediato ritiro di tutti gli apparecchi del tipo oggetto di sequestro penale, giacché essa non può considerarsi espressione di attività provvedimentoale.

#### 9.5.1. Il motivo non è fondato.

Nello scrutinarlo, deve preliminarmente ribadirsi quanto affermato ripetutamente da questa Corte, ovvero che la responsabilità extracontrattuale della P.A., ai sensi dell'art. 2043 cod. civ., "presuppone che il giudice accerti, in concreto e in ordine successivo: a) la presenza di un evento dannoso; b) l'ingiustizia dello stesso; c) la riconducibilità eziologica dell'evento dannoso ad una condotta (positiva od omissiva) della p.a.; d) l'imputabilità dello stesso al dolo o alla colpa dell'amministrazione, senza che sia configurabile una colpa «*in re*



*ipsa*», connessa al mero dato obiettivo dell'esecuzione volontaria di un provvedimento illegittimo" (così, tra le più recenti, Cass. Sez. Lav., ord. 26 gennaio 2022, n. 2340, Rv. 663673-01).

Questi principi, e in particolare quello secondo cui la prova dell'elemento soggettivo dell'illecito aquiliano non può ritenersi "in re ipsa", non risultano essere stati affatto disattesi dalla sentenza impugnata. La Corte capitolina, infatti, ha inteso richiamarsi espressamente ad esso, non potendo, d'altra parte, ritenersi una sua "elusione" – come, nella sostanza, ipotizza la ricorrente Agenzia – l'affermazione secondo cui, in tale ambito, "l'onere del privato danneggiato risulta fortemente alleggerito, in virtù di determinati indici, che possono emergere e dai quali si ricava la colpa della P.A.". Essa, infatti, risponde pienamente ai "dicta" di questa Corte, secondo cui, se "l'accertamento della responsabilità civile della p.a. da parte del giudice ordinario che del relativo giudizio sia investito, non può avvenire sulla base del mero dato obiettivo della illegittimità dell'azione amministrativa in quanto attività di esecuzione volontaria di un atto amministrativo illegittimo e, quindi, non può limitarsi alla constatazione dell'illegittimità dell'atto, giacché ciò si risolverebbe in una inammissibile presunzione di responsabilità", resta inteso che "l'accertamento in concreto della colpa da ritenersi" può avvenire sulla base di indici sintomatici, ravvisabili "quando l'esecuzione dell'atto illegittimo sia avvenuta in violazione delle regole proprie dell'azione amministrativa, desumibili sia dai principi costituzionali in punto di imparzialità e buon andamento, sia dalle norme di legge ordinaria in punto di celerità, efficienza, efficacia e trasparenza, sia dai principi generali dell'ordinamento, in punto di ragionevolezza, proporzionalità ed adeguatezza" (Cass. Sez. 1, ord. 12 febbraio 2021, n. 3630, Rv. 660567-02; in senso analogo già Cass. Sez. 3, sent. 21 ottobre 2005, n. 20358, Rv. 585857-01).



In questa prospettiva, la sentenza impugnata ha attribuito rilievo alla circostanza che AAMS, dopo avere certificato la conformità alle prescrizioni di legge di taluni apparecchi acquistati da [REDACTED] – dei quali il CTU ha accertato in giudizio, invece, la regolarità – ha poi revocato tale provvedimento, ravvisandone la colpa nel fatto che “una verifica più diligente”, anche in ragione della “qualifica che la stessa riveste”, denota, nella specie, “un esercizio dell’attività amministrativa non adeguatamente ponderato”. In sostanza, la Corte capitolina – con apprezzamento di fatto, non sindacabile in questa sede – ha ritenuto che AAMS non dovesse “appagarsi” della perizia [REDACTED] ma attraverso una verifica più diligente dovesse approfondire la verifica della conformità a legge degli apparecchi, prima di intimare – sulla scorta della mera ipotesi accusatoria della Procura veneziana (acriticamente recepita) – il ritiro degli stessi.

Né in senso contrario potrebbe invocarsi la circostanza che il TAR del Lazio – come insistentemente sottolineato nel ricorso – ha escluso l’illegittimità del provvedimento di revoca.

In disparte, infatti, il rilievo che la ricorrente Agenzia neppure chiarisce il contenuto di tale decisione, vale a dire, in relazione a quale aspetto fosse stata contestata, nel contenzioso amministrativo, la legittimità del provvedimento di revoca, e segnatamente se il tema della conformità a legge degli apparecchi avesse costituito oggetto dello stesso (sicché la censura, sotto questo profilo, appare persino priva di specificità), dirimente è la constatazione che la consulenza espletata nel giudizio risarcitorio promosso da [REDACTED] abbia, con valutazione recepita dalla sentenza impugnata, accertato tale conformità, su tale basi, dunque, affermando – con valutazione incidentale – l’illegittimità della revoca, perché espressione di esercizio poco ponderato dell’azione amministrativa.



Orbene, nel giungere a tale conclusione il giudice ordinario si è avvalso del potere di cui all'art. 5 della legge 20 marzo 1865, n. 2248, all. e), potere che "può essere esercitato anche nelle controversie in cui è parte la pubblica amministrazione e non soltanto nelle liti tra privati, a condizione che l'atto illegittimo venga in rilievo come mero antecedente logico e non già come fondamento del diritto dedotto in giudizio – e, cioè, che la questione della sua legittimità sia prospettata come pregiudiziale in senso tecnico e non come principale – e che il provvedimento sia affetto da vizi di legittimità, come tali lesivi di diritti, dovendosi invece escludere il sindacato del giudice con riguardo alle valutazioni di merito attinenti all'esercizio del potere discrezionale dell'amministrazione" (così, tra le molte, Cass. Sez. Un., sent. 25 maggio 2018, n. 13193, Rv. 672522-01).

9.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4) e 3), cod. proc. civ. – nullità della sentenza per assenza di motivazione, nonché violazione dell'art. 132 cod. proc. civ. e dell'art. 111 Cost., oltre a violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1223, 1226, 1227 e 2056 cod. civ.

Sebbene la Corte di merito abbia parzialmente accolto il sesto motivo di appello, con il quale veniva contestata la pronuncia del primo giudice quanto alla ritenuta prova dell'esistenza del danno risarcibile (in particolare, avendo escluso il giudice di seconde cure la sussistenza del lucro cessante), la ricorrente censura l'affermazione con cui la Corte capitolina ha ritenuto non esservi "dubbio in ordine alla sussistenza di un danno emergente", identificato non nel prezzo delle apparecchiature ritirate, bensì nel loro mancato ammortamento per il periodo intercorrente tra giugno 2007 e dicembre 2009.

Evidenzia l'odierna ricorrente di aver contestato, con il proprio atto d'appello, non esservi prova che [REDACTED] avesse "acquistato e tantomeno ritirato spontaneamente dal mercato



apparecchi del tipo di quelli considerati non conformi dall'AAMS e dall'A.G. penale".

Orbene, a fronte di tale censura, la Corte territoriale si è limitata ad affermare non esservi dubbio in ordine all'acquisto delle apparecchiature, così come in merito alla sussistenza del danno emergente, rendendo, così, una motivazione meramente apparente.

Viene, inoltre, censurata la decisione di quantificare tale danno, in via equitativa, in € 250.000,00, maggiorata degli interessi, evidenziandosi come, già in appello, si fosse sostenuto che esso – quand'anche provato – "apparirebbe comunque frutto di scelte autonome del danneggiato", da apprezzare a norma dell'art. 1227 cod. civ., giacché il medesimo avrebbe "potuto continuare ad utilizzare gli apparecchi in questione sostituendo le schede sequestrate con altre che consentivano l'esercizio del gioco lecito".

Orbene la quantificazione operata in appello sarebbe avvenuta "senza un effettivo accertamento della causalità giuridica ex art. 1223 cod. civ. e senza verificare l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1227, comma 2, cod. civ."

9.6.1. Il motivo è inammissibile.

Diversamente che per i motivi che precedono, la ricorrente Agenzia non ha riprodotto, in questo caso, le censure svolte in appello e relative alla prova danno del quale [REDACTED] ha chiesto il ristoro. Di conseguenza, essa per potersi dolere, in questa sede, di un supposto difetto di motivazione, in cui sarebbe incorsa la Corte capitolina, in relazione alla prova della circostanza che [REDACTED] avesse dapprima "acquistato" e poi "ritirato spontaneamente dal mercato apparecchi del tipo di quelli considerati non conformi dall'AAMS e dall'A.G. penale", avrebbe dovuto dimostrare di avere già attinto, anche in relazione a tale aspetto, la decisione del primo giudice.



Analogamente, per poter lamentare innanzi a questa Corte che l'entità del danno emergente – il solo, peraltro, riconosciuto dal giudice di seconde cure – avrebbe potuto essere circoscritta da [REDACTED] grazie alla utilizzazione degli "apparecchi in questione sostituendo le schede sequestrate con altre che consentivano l'esercizio del gioco lecito", la ricorrente Agenzia avrebbe dovuto, parimenti, fornire riscontro al fatto di aver investito di tale questione ambo i giudici di merito. Difatti, il "concorso del fatto colposo del danneggiato idoneo a diminuire l'entità del risarcimento secondo la previsione dell'art. 1227 cod. civ. integra un'eccezione in senso stretto, che deve essere fatta valere dal danneggiante in sede di merito e non può essere dedotta per la prima volta con il ricorso per cassazione" (Cass. Sez. 3, sent. 9 ottobre 2000, n. 13403, Rv. 540882-01; Cass. Sez. 3, sent. 18 febbraio 1988, n. 1473, Rv. 457562-01 ed altre anteriori). Fermo, peraltro, restando che, in tema di risarcimento del danno, "l'accertamento dei presupposti per l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 1227, comma 2, cod. civ. – che esclude il risarcimento in relazione ai danni che il creditore (o il danneggiato) avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza – integra indagine di fatto, come tale riservata al giudice di merito e sottratta al sindacato di legittimità, se sorretta da congrua motivazione" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 11 febbraio 2020, n. 3319, Rv. 656894-02; in senso conforme, Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2007, n. 15231, Rv. 598302-01).

Congrua motivazione, nella specie, certamente sussistente, considerato che quanto rileva nel caso di specie – secondo l'impostazione della sentenza impugnata – non è l'astratta utilizzabilità di qualsiasi apparecchio da gioco (come sostiene l'Agenzia, addebitando a [REDACTED] di non aver sostituito le schede sequestrate con altre rimaste, invece, estranee al provvedimento di sequestro), quanto, all'opposto, l'impossibilità



di consentire il protrarsi, per un certo tempo e fino al sopravvenire di giochi più "attraattivi" per gli utenti, di quelli dei quali si è reso necessario il ritiro "forzoso".

9.7. Infine, il settimo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1218 e 1362 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata là dove ha rigettato il settimo motivo d'appello, con il quale era stata lamentata la reiezione della domanda di manleva verso la società [REDACTED] esito al quale la Corte territoriale è pervenuta rilevando non esservi "allegazione né prova" che detta società "abbia commesso violazioni della convenzione o di legge", osservando che, anzi, "la CTU in primo grado ha confermato la correttezza della valutazione" dalla stessa effettuata "nello svolgimento della propria attività.

Osserva, al riguardo, la ricorrente che tale affermazione sarebbe erronea per due ragioni.

Per un verso, perché le risultanze della CTU "non sono apparse idonee a giustificare l'affermazione di responsabilità dell'Agencia", come la ricorrente reputa di aver dimostrato con i precedenti motivi della propria impugnazione, sicché il loro "auspicato accoglimento" – si assume – "non potrà che portare alla riforma anche del capo della sentenza impugnata con cui è stata rigettata la domanda di manleva".

Inoltre, il giudice d'appello non ha considerato che ai sensi dell'art. 4 della convenzione intercorsa tra [REDACTED] e l'Amministrazione, la prima si era impegnata a garantire la seconda "da qualsiasi pretesa che il produttore o importatore o altri possano far valere a qualsiasi titolo in relazione all'attività svolta dallo stesso organismo". L'ampiezza di tale obbligo sarebbe confermata dall'art. 6, comma 2, della stessa convenzione, secondo cui "AAMS è sollevata da ogni eventuale responsabilità



civile verso terzi, comunque connessa alle attività e funzioni svolte dall'Organismo in esecuzione della Convenzione, pur se accertata giudizialmente".

Sostiene la ricorrente che dall'esame "delle suddette disposizioni convenzionali" si desume "chiaramente" che tale obbligo di garanzia "non può ritenersi confinato alle sole ipotesi di responsabilità" di [REDACTED] "derivanti dalla espressa violazione degli obblighi da essa convenzionalmente assunti o previsti dalla legge o previsti dalla legge, come assume la Corte di merito", estendendosi "anche alle pretese fatte valere da terzi, come la [REDACTED] che si dolgono per la dismissione degli apparecchi".

9.7.1. Il motivo è in parte inammissibile e in parte non fondato.

Il primo esito s'impone per la censura che denuncia violazione dell'art. 1362 cod. civ., alla stregua del principio secondo cui, il ricorrente per cassazione, "al fine di far valere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cui agli artt. 1362 e ss. cod. civ., non solo deve fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti non potendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizione dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata" (Cass. Sez. 1, ord. 9 aprile 2021, n. 9461, Rv. 661265-01).

Quanto, invece, alla dedotta violazione dell'art. 1218 cod. civ., tale censura non è fondata.



Si è già visto, infatti, nello scrutinare il terzo motivo di ricorso, come l'interpretazione sistematica dei commi 1 e 2 dell'art. 6 della convenzione intercorsa tra l'AAMS e la società [REDACTED] (oggi [REDACTED] [REDACTED] comporti che la manleva della seconda, verso la prima, sia destinata ad operare "nel caso di inadempimento degli obblighi previsti dalla Convenzione" e posti a carico dell'organismo di certificazione. È, pertanto, corretta la decisione della Corte capitolina di rigettare la domanda di manleva, là dove afferma (pag. 9 della sentenza impugnata) che la stessa risultava suscettibile di accoglimento qualora fossero emersi "ipotetici profili di responsabilità" di [REDACTED] "derivanti dalla violazione degli obblighi assunti in forza della convenzione o previsti *ex lege*", rilevando, però, che degli stessi, nella specie, "non vi è allegazione, né prova".

Infondata, infatti, è la pretesa di configurare la garanzia dell'organismo certificatore quasi come se si trattasse di una *Garantievertrag*, oppure assimilando la sua posizione a quella di un assicuratore per la responsabilità civile ex art. 1917 cod. civ.; tale garanzia, per contro, secondo il piano tenore dei due commi dell'art. 6 della convenzione, si connette all'attività dello stesso e presuppone un suo inadempimento.

10. Rigettato il ricorso incidentale, può passarsi all'esame di quello principale.

10.1. Il primo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ.

Richiama [REDACTED] il principio, enunciato da questa Corte, secondo cui il vizio di motivazione apparente ricorre quando il giudice di merito "indichi gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento senza una benché minima approfondita loro disamina logica e giuridica, ovvero quando li illustri attraverso espressioni tautologiche che rendono impossibile ogni



controllo sull'esattezza e logicità del suo ragionamento, anche in relazione al corretto assolvimento degli oneri probatori rispetto ai quali la reiezione delle istanze istruttorie deve essere fondata su argomentazioni sintetiche ma esaustive".

Ciò detto, essa censura la decisione della Corte territoriale là dove ha ritenuto che i fatti dedotti da essa [REDACTED] in primo grado, a sostegno delle voci di danno lamentate, non potessero essere noti ad AAMS, donde l'inapplicabilità dell'art. 115 cod. proc. civ.

Orbene, tale assunto risulterebbe "apodittico, tautologico e privo di qualsiasi ragione a suo sostegno", limitandosi il giudice d'appello ad affermare che il principio di non contestazione non può operare rispetto ai fatti allegati che non siano noti alla controparte.

Assume, inoltre, [REDACTED] che i fatti da essa dedotti in ordine alla quantificazione del danno da lucro cessante erano certamente conosciuti da AAMS, giacché ogni apparecchio di gioco è collegato alla sua rete telematica, che ne registra il funzionamento ai sensi dell'art. 110, comma 6, TULPS, così come i suoi eventuali spostamenti o rimozioni, al pari delle somme incassate ogni giorno, come da essa evidenziato in ogni suo scritto defensionale nel giudizio di primo come di secondo grado.

Di conseguenza, erano noti ad AAMS:

- gli esercenti ove erano installati gli apparecchi di [REDACTED] [REDACTED] vale a dire i ventiquattro locali commerciali interessati dalla rimozione a seguito del sequestro penale, e ciò anche in ragione del fatto che ogni esercente, che ospita apparecchi di tal fatta, risulta iscritto nell'elenco di cui all'art. 1, comma 82, legge 13 dicembre 2010, n. 220;
- i relativi introiti in termini di giocate degli apparecchi ivi collocati;



- la sussistenza del sequestro penale, su tutto il territorio nazionale, degli apparecchi con schede [REDACTED] e [REDACTED]

10.1.1. Il motivo – che investe la decisione di escludere il risarcimento del danno emergente, avendo il giudice d'appello escluso che esso potesse ritenersi "non contestato" – non è fondato.

Non ricorre il denunciato vizio di motivazione, dal momento che il giudice d'appello si è attenuto al "*dictum*" – più volte enunciato da questa Corte – in forza del quale "l'onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti" (da ultimo, Cass. Sez. 3, ord. 8 maggio 2023, n. 12064, Rv. 667555-01; nello stesso senso, tra le altre, già Cass. Sez. 6-3, ord. 31 agosto 2020, n. 18074, Rv. 658761-01; Cass. Sez. Lav., ord. 4 gennaio 2019, n. 87, Rv. 652044-01), essendosi pure precisato che l'ambito di operatività del principio di "non contestazione" va circoscritto ai fatti "dedotti nel processo", esulandovi i fatti "allegati in sede extraprocessuale", quali sono quelli ai quali ha inteso, invece, riferirsi la ricorrente [REDACTED] nell'illustrazione del presente motivo, atteso che tale principio "trova fondamento nel fenomeno di circolarità degli oneri di allegazione, confutazione e prova" (Cass. Sez. Lav., ord. 21 febbraio 2021, n. 2174, Rv. 660331-01).

Il riferimento della Corte capitolina all'impossibilità di applicazione del principio di non contestazione soddisfa la prescrizione di cui all'art. 132, comma 2, n. 4), cod. proc. civ. (e all'art. 111, comma 6, Cost.), anche in considerazione del fatto che il sindacato di questa Corte sulla motivazione è, ormai, circoscritto alla verifica del rispetto del "minimo costituzionale" (cfr. Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, *cit.*; nonché, "ex



*multis*", Cass. Sez. 3, ord. 20 novembre 2015, n. 23828, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 3, sent. 5 luglio 2017, n. 16502, Rv. 637781-01; Cass. Sez. 1, ord. 30 giugno 2020, n. 13248, Rv. 658088-01).

10.2. Il secondo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell'art. 115 cod. proc. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ridotto in via equitativa il danno emergente da € 365.300,90 a € 250.000,00, importo, il primo, quantificato da ██████████ considerando il lasso di tempo fisiologico di utilizzo degli apparecchi, ovvero quello compreso tra la data di acquisto/installazione degli stessi e quella della loro cessazione, prevista per il 15 dicembre 2009, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 TULPS, tenuto conto della loro anticipata – e forzata – dismissione, dovuta al sequestro penale del giugno 2007. La Corte capitolina, per contro, ha ritenuto che gli apparecchi sarebbero stati, comunque, dismessi prima del 15 dicembre 2009, per la loro rapida obsolescenza a causa della notoria variabilità delle preferenze dei giocatori per i giochi nuovi.

Orbene, "volendo ritenere" che la Corte territoriale abbia dato rilievo ad una "circostanza ritenuta notoria o di comune esperienza", essa avrebbe violato l'art. 115 cod. proc. civ., e ciò per aver assunto una inesatta nozione di notorio, nozione, peraltro, da intendersi in termini rigorosi, e cioè come "fatto acquisito alle conoscenze della collettività con tale grado di certezza da apparire indubitabile e incontestabile, al che consegue che restano estranei a tale nozione le acquisizioni specifiche di natura tecnica, gli elementi valutativi che implicano cognizioni particolari o richiedono il preventivo accertamento di particolari dati".

Si rileva, inoltre, che la circostanza valorizzata dal giudice d'appello risulta priva di consistenza fattuale, visto che gli



apparecchi in questione, al contrario, “erano assai appetibili per le loro specifiche dinamiche di gioco”, e ciò anche in ragione del fatto “il giocatore tende a radicarsi su una specifica tipologia di gioco, evitando di mutarla nella convinzione che in tal modo possa incrementare le probabilità di vincita”.

#### 10.2.1. Il motivo è inammissibile.

Questa Corte ha, da tempo, affermato che l’art. 115, comma 2, cod. proc. civ., “rimette al potere discrezionale del giudice la facoltà di derogare alla regola secondo la quale egli deve decidere *iuxta alligata et probata* (contenuta nel primo comma della medesima norma) ponendo a fondamento della decisione un fatto che, in quanto comunemente noto, non necessita di prova, sicché non resta che valutarlo ai fini delle conseguenze giuridiche che da esso derivano”, di talché “l’esercizio sia positivo che negativo di detto potere è incensurabile in Cassazione”, mentre resta censurabile “la qualificazione giuridica di un fatto come notorio perché per la sua configurabilità è necessario che sia generalmente conosciuto, almeno in una determinata zona – c.d. notorietà locale – o in un particolare settore di attività o di affari da una collettività di persone di media cultura”, non essendo, invece, “censurabili gli elementi che fondano l’affermazione della sua esistenza perché il giudice non ha l’obbligo di darne conto”, dovendo solo, “in presenza di prove offerte dalle parti in contrasto con il fatto notorio, di motivare, sul piano logico, la prevalenza dell’uno o delle altre” (così già Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2003, n. 12112, Rv. 565943-01; in senso analogo, tra le altre, Cass. Sez. 3, sent. 14 luglio 2004, n. 13073, Rv. 574577-01).

Questi principi – come detto – sono stati più volte ribaditi da questo giudice di legittimità, con l’ulteriore precisazione che ove la censura del ricorrente investa “l’inveridicità del preteso fatto notorio”, essa “può solo formare oggetto di revocazione a norma dell’art. 395, n. 4), cod. proc. civ., ove ne ricorrano gli estremi e



non invece di ricorso per cassazione” (Cass. Sez. 3, sent. 17 settembre 2005, n. 18446, Rv. 584969-01, nonché, più di recente, Cass. Sez. 6-3, ord. 22 maggio 2019, n. 13715, Rv. 654219-01; Cass. Sez. 3, ord. 15 febbraio 2024, n. 4182, Rv. 670109-01).

Nel caso di specie, la censura della ricorrente [REDACTED] si risolve nella contestazione relativa alla non veridicità dell’assunto secondo cui gli apparecchi da gioco subiscono una rapida obsolescenza in ragione del sopravvenire, anche in virtù del progresso tecnologico, di nuovi apparecchi idonei a permettere vincite più remunerative, contestazione basata, peraltro, sul rilievo – rimasto privo, però, di riscontro probatorio – che sarebbe vero, semmai, l’assunto che il pubblico degli utenti è solito “fidelizzarsi” nell’uso di una stessa apparecchiatura.

Quello prospettato, dunque, è un vizio che oscilla – donde la sua inammissibilità – tra la denuncia di un errore revocatorio e la deduzione di un fatto, rimasto però privo di supporto probatorio, che pretenderebbe di neutralizzare quello posto dalla Corte capitolina a fondamento della propria decisione.

10.3. Il terzo motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 4), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ.

Per l’ipotesi in cui questa Corte dovesse escludere che la sentenza impugnata abbia fatto riferimento al concetto di notorio, si assume, comunque, la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., per avere il giudice d’appello “posto alla base della riduzione del danno emergente circostanze prive di qualsiasi sostegno probatorio”, quali, in particolare, la rapida obsolescenza delle apparecchiature per l’asserita variabilità delle preferenze della clientela, donde la conclusione della ricorrente secondo cui la decisione di ridurre la quantificazione del danno emergente risulterebbe basata su “prove immaginarie”.



10.4. Il quarto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 115 cod. proc. civ., prospettando la stessa censura oggetto del motivo che precede sotto il profilo, questa volta, della violazione di legge.

10.4.1. I due motivi, suscettibili di scrutinio unitario data la loro (persino dichiarata connessione), sono inammissibili.

Deve, infatti, qui ribadirsi che la violazione dell’art. 115 cod. proc. civ., norma che sancisce il principio secondo cui il giudice decide “*iuxta alligata et probata partium*”, in base alla giurisprudenza di questa Corte, “può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato espressamente di non dover osservare la regola contenuta nella norma, ovvero ha giudicato sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli” (Cass. Sez. 3, sent. 10 giugno 2016, n. 11892, Rv. 640192-01; in senso conforme Cass. Sez. Un., sent. 30 settembre 2020, n. 20867, Rv. 659037-02), evenienze, nella specie, neppure ipotizzate.

10.5. Il quinto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 3), cod. proc. civ. – violazione e falsa applicazione dell’art. 2729 cod. civ.

Si censura la sentenza impugnata per aver ritenuto che “la notoria variabilità delle preferenze della clientela”, legata all’introduzione di giochi più redditizi, sia alla base della asserita “rapida obsolescenza” degli apparecchi, giacché “il ragionamento inferenziale-induttivo della Corte non è supportato dai requisiti della gravità, precisione e concordanza”.

Difatti, la prima circostanza è inesistente, “o comunque non idonea a far emergere con ragionevole certezza il fatto c.d. ignoto”, ovvero la rapida obsolescenza degli apparecchi, e ciò perché “l’utilizzo duraturo di una particolare scheda di gioco non subisce interferenze dall’introduzione di nuove schede che



possono ben coesistere con quelle maggiormente datate”, come  
comprovato dalla presenza sul mercato, dal 2004 al 2007, delle  
schede [REDACTED]

10.5.1. Anche il presente motivo è inammissibile.

Nello scrutinarlo, deve rilevarsi che la censura di violazione dell'art. 2727 cod. civ. non è prospettata così come richiesto da Cass. Sez. Un., sent. 24 gennaio 2018, n. 1785 (in particolare ai §§ 4. e ss., sebbene non massimata sul punto, che riprende quanto già affermato da Cass. Sez. 3, sent. 4 agosto 2017, n. 19485, Rv. 645496-02, nonché, in precedenza, da Cass. Sez. 6-5, ord. 5 maggio 2017, n. 10973, Rv. 643968-01; Cass. Sez. 3, sent. 26 giugno 2008, n. 17535, Rv. 603893-01 e Cass. Sez. 3, sent. 19 agosto 2007, n. 17457, anch'essa non massimata sul punto).

Lamenta, infatti, [REDACTED] che il fatto – asseritamente “noto” – costituito dalla “variabilità delle preferenze della clientela” non sarebbe idoneo “a far emergere con ragionevole certezza il fatto c.d. ignoto”, costituito dalla “rapida obsolescenza” degli apparecchi di gioco. Tuttavia, alla stregua della giurisprudenza sopra richiamata deve escludersi che la “gravità” della presunzione implichi la “certezza” dell'inferenza probabilistica, e ciò perché, al contrario, “la gravità allude ad un concetto logico, generale o speciale (cioè rispondente a principi di logica in genere oppure a principi di una qualche logica particolare, per esempio di natura scientifica o propria di una qualche *lex artis*)”, esprimendo nient'altro che “la presunzione si deve fondare su un ragionamento probabilistico, per cui, dato un fatto A noto è probabile che si sia verificato il fatto B”, non essendo “condivisibile invece l'idea che vorrebbe sotteso alla gravità che l'inferenza presuntiva sia «certa»” (così, in particolare, Cass. Sez. Un, sent. n. 1785 del 2018 *cit.*, in particolare alle pagg. 14 e 15).



D'altra parte, parimenti inammissibile è la pretesa della ricorrente di valorizzare la circostanza secondo cui "l'utilizzo duraturo di una particolare scheda di gioco non subisce interferenze dall'introduzione di nuove schede che possono ben coesistere con quelle maggiormente datate". E ciò in quanto esula dalla corretta prospettazione del vizio di violazione degli artt. 2727 e 2729 cod. civ. la pretesa di "svolgere argomentazioni dirette puramente e semplicemente a infirmare la plausibilità del ragionamento presuntivo condotto dal giudice di merito, criticando la ricostruzione del fatto che questi abbia operato ed evocando magari altri fatti che non risultino dalla motivazione" (come, appunto, nella specie), "dal momento che ciò implicherebbe lo sconfinamento della censura dal paradigma della violazione dell'art. 2729 cod. civ. e il suo approdo in una dimensione che, se del caso, potrebbe piuttosto trovare legittimazione nel paradigma dell'art. 360 n. 5) cod. proc. civ., s'intende nei limiti del controllo della motivazione sulla «*quaestio facti*», siccome chiariti da Cass. Sez. Un., n. 8053 del 2014" e da innumerevoli successive conformi (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 30 giugno 2021, n. 18611, Rv. 661649-01).

10.6. Il sesto motivo denuncia – ex art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ. – omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione fra le parti.

La Corte territoriale ha escluso la ricorrenza del danno da lucro cessante per asserito difetto di prova, anche in ragione della mancata reiterazione delle istanze istruttorie articolate in primo grado, in particolare con la seconda memoria ex art. 183, comma 1, n. 2), cod. proc. civ., depositata il 10 giugno 2011.

Tuttavia, sarebbe bastato, per ritenere sussistente tale voce di danno, procedere all'esame – invece, omesso – dei seguenti documenti:



- elenco degli apparecchi dismessi da [REDACTED] a seguito del sequestro penale (all. n. 13 alla citazione di primo grado);
- elenco degli esercizi commerciali contrattualizzati con [REDACTED] e relativi incassi nell'anno 2007 (all. n. 16 alla citazione di primo grado);
- visure elaborate dal concessionario di rete [REDACTED] relative agli apparecchi slot ritirati da [REDACTED] a seguito del sequestro penale con indicazione storica della loro ubicazione-locale commerciale fino al loro ritiro e dismissione (all. n. 20 alla memoria n. 2 ex art. 183 cod. proc. civ.);
- i "report del preu dal 1° aprile 2007 al 31 dicembre 2007 versato in riferimento al numero degli apparecchi attivi fino al 31 maggio 2007 e di quelli dismessi dal 1° giugno 2007" (all. n. 31 alla memoria n. 2 ex art. 183 cod. proc. civ.).

Si evidenzia come la Corte capitolina non abbia valutato tali documenti – viceversa, decisivi, ai fini della prova del danno da lucro cessante – e come non sussistano altre prove costituite o costituende alla base della sentenza impugnata che possano far ritenere implicitamente valutati e superati i predetti documenti, peraltro tutti richiamati in appello da [REDACTED] ancorché il primo giudice avesse fondato la propria decisione, in punto di prova del danno, sulla base della non contestazione avversaria.

#### 10.6.1. Il motivo è inammissibile.

Deve, infatti, ribadirsi che "l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa" (e qui costituito dalla ricorrenza, o meno, del danno da lucro cessante) "sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie" (cfr. da ultimo, Cass. Sez. 2, ord. 20 giugno 2024, n. 17005, Rv. 671706-01, nonché Cass. Sez. 6-Lav., ord. 8 novembre 2019, n. 28887, Rv. 655596-01; Cass. Sez. 2, ord. 29 ottobre 2018, n.



27415, Rv. 651028-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 10 febbraio 2015, n. 2498, Rv. 634531-01; Cass. Sez. 6-Lav., ord. 1° luglio 2015, n. 13448, Rv. 635853-01 e Cass. Sez. Un., sent. n. 8053 del 2014, *cit.*).

Inoltre, nel caso che occupa la censura di "omesso esame" è prospettata con riferimento una pluralità di circostanze (o meglio, di risultanze istruttorie) che, nella loro ampiezza ed eterogeneità, non possono ricondursi alla nozione di "fatto" decisivo di cui all'art. 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ.

Invero, come è già stato affermato, nitidamente, da questa Corte, "è evidente l'inammissibilità di censure, come quelle attualmente prospettate dal ricorrente, che evocano una moltitudine di fatti e circostanze lamentandone il mancato esame o valutazione da parte della Corte d'appello ma in realtà sollecitandone un esame o una valutazione nuova da parte della Corte di cassazione, così chiedendo un nuovo giudizio di merito, oppure chiamando «fatto decisivo», indebitamente trascurato dalla Corte d'appello, il vario insieme dei materiali di causa" (così, in motivazione, Cass. Sez. Lav., sent. 21 ottobre 2015, n. 21439, Rv. 637497-01).

Analogamente, del resto, anche le Sezioni Unite hanno sancito l'inammissibilità di quella censura "che, sotto l'apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio" – quest'ultima essendo l'ipotesi rilevante nel caso che occupa – "miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito" (Cass. Sez. Un., sent. 27 dicembre 2019, n. 34476, Rv. 656492-03).

11. In conclusione, entrambi i ricorsi vanno rigettati.

12. Le spese del presente giudizio di legittimità, quanto al rapporto processuale tra l'Agenzia e [REDACTED] vanno interamente compensate, in ragione della loro reciproca



soccombenza. Quanto, invece, alle spese sopportate in questo giudizio di legittimità da [REDACTED] sarà la sola Agenzia a doversene fare carico, secondo la liquidazione risultante dal dispositivo della presente sentenza. E ciò poiché è stata esclusivamente l'Agenzia a mettere in discussione il diniego della legittimazione passiva di tale società (nonché, in subordine, il rigetto della domanda di manleva da essa proposta nei confronti della medesima), risultando, invece, il ricorso di [REDACTED] notificato unicamente per ragioni di "litis denuntiatio" (cfr. Cass. Sez. 2, ord. 24 marzo 2023, n. 8491, Rv. 667313-01).

13. Infine, a carico della ricorrente principale e di quella incidentale, stante il rigetto dei rispettivi ricorsi, sussiste l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto secondo un accertamento spettante all'amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

#### **P. Q. M.**

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale, compensando integralmente le spese del presente giudizio di legittimità quanto al rapporto processuale tra l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e la società [REDACTED] S.a.s. [REDACTED] [REDACTED] condannando, invece, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a rifondere, alla società [REDACTED] S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in € 8.000,00, più € 200,00 per esborsi, oltre spese forfetarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente principale e di quella incidentale dell'ulteriore importo a titolo di



contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, all'esito dell'adunanza camerale della Sezione Terza Civile della Corte di cassazione, svoltasi il 20 dicembre 2024.

Il Presidente  
Antonietta SCRIMA

